

Il Consiglio nomina con delibera la composizione e il coordinamento di ogni Commissione, valorizzando le competenze e le motivazioni e distribuendo equamente le responsabilità. Le Commissioni non hanno funzione rappresentativa, sono composte esclusivamente dai Consiglieri dell'Ordine con un numero minimo di tre componenti ed un massimo di cinque.

Con autorizzazione del Consiglio e relativamente alle materie di propria competenza, le Commissioni possono promuovere iniziative pubbliche e partecipare ad iniziative promosse da altri enti ed istituzioni, e possono organizzare consultazioni ed audizioni che non comportino oneri ed impegni per l'Ordine Regionale.

Le commissioni si riuniscono sulla base di documentate esigenze e preferibilmente in prossimità delle riunioni di Consiglio.

Le riunioni di norma si svolgono nella sede dell'Ordine: per speciali esigenze possono riunirsi, una tantum, anche in luoghi diversi dalla sede regionale, concordando le modalità con l'assenso di tutti i componenti e con formale convocazione che deve contenere le sintetiche ragioni della diversa scelta logistica.

La validità delle riunioni è subordinata alla presenza della metà più uno dei suoi componenti.

In occasione di decisioni e di votazioni della Commissione, a parità di voti, da calcolarsi sul numero dei presenti effettivi, prevale il voto del Presidente di Commissione.

Di ciascuna riunione viene redatto un verbale con l'indicazione dei consiglieri presenti, la sintesi degli argomenti trattati e le proposte formulate. Il verbale è trasmesso alla Segreteria dell'Ordine per l'archiviazione in atti.

Le risultanze dei lavori e le proposte elaborate da ogni singola Commissione sono dibattuti e valutati nella prima seduta utile di Consiglio, il quale determinerà le ulteriori e conseguenti azioni da condurre nell'interesse dell'Ordine Regionale.

Sono istituite le seguenti Commissioni permanenti:

- Prima Commissione:

- Rapporti, informazione e servizi agli Iscritti;
- Iscrizioni e Cancellazioni, Trasferimenti.

- Seconda Commissione:

- Etica e Deontologia Disciplinare.

- Terza Commissione:

- Politiche Sociali;
- Rapporti con Istituzioni.

- Quarta Commissione:

- Consultiva Accreditamento, Formazione e Ricerca;
- Rapporti con l'Università, Esame di Stato, Tirocinio Professionale.

- Quinta Commissione:

- Politiche del Lavoro;
- Terzo Settore;
- Libera Professione.

Il Presidente partecipa di diritto alla 4a Commissione.

Il Segretario partecipa di diritto alla 1a Commissione.

E' ammessa la presenza dei componenti dell'Ufficio di Presidenza ai lavori delle Commissioni.

Articolo 9

Gruppi di lavoro

Per eventi formativi ed iniziative atte a promuovere la formazione continua non onerosa e più vicina alle zone di residenza degli iscritti possono essere istituiti ed attivati dal Consiglio Regionale Gruppi di lavoro a termine. Essi possono avere carattere provinciale e svolgono i compiti loro affidati sulla base dei criteri, dei termini e con le modalità stabiliti di volta in volta su progetti ed obiettivi, dal Consiglio Regionale con apposita delibera.

I Gruppi di lavoro sono composti, ciascuno, da un numero di iscritti non superiore a otto, oltre a un Consigliere dell'Ordine che ne coordina i lavori. La formazione del gruppo avviene attraverso rilevamento delle disponibilità mediante il sito istituzionale. In caso di eccedenza di domande il Consiglio designa i componenti tenendo conto dell'appartenenza territoriale, in caso di gruppi a carattere provinciale; dell'anzianità di iscrizione all'Albo, fatta salva la necessaria esperienza nell'ambito professionale di lavoro del gruppo.

I Gruppi di lavoro possono riunirsi con cadenza almeno trimestrale, presso la sede dell'Ordine, oppure, per facilitare la loro funzionalità anche in luoghi diversi dalla sede regionale, concordando le modalità tra i componenti e con formale convocazione, che deve essere inviata per conoscenza, dal consigliere referente, all'Ordine. Ai lavori possono prendere parte i componenti dell'Ufficio di Presidenza.

Al termine dei lavori dovrà essere redatto un verbale, che il Consigliere Coordinatore avrà cura di depositare agli atti dell'Ordine e relazionare nella prima seduta utile di consiglio.

Articolo 10

Assemblee Provinciali

Nel corso del suo mandato il Consiglio promuove almeno due Assemblee degli iscritti in ogni Provincia della Regione.

Le Assemblee hanno carattere informativo sull'attività dell'Ordine, nonché occasioni per raccogliere ed ascoltare la professione nei propri ambiti territoriali e organizzativi.

Il calendario delle Assemblee Provinciali deve essere opportunamente diffuso e le stesse devono essere presiedute da un massimo di 5 componenti il Consiglio per Assemblea.